



REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE



APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE N. 200 Reg./53885 P.G. NELLA SEDUTA DEL 11/12/1995
MODIFICATO CON DELIBERAZIONI CONSILIARI: N.59 Reg./10025103 P.G. NELLA SEDUTA DEL 23/05/2000 -
N. 108 Reg./10015567 P.G. NELLA SEDUTA DEL 09/07/2001 – N. 77 Reg./10015397 P.G. NELLA SEDUTA DEL 23/04/2002 -
N. 126 Reg./10027939 P.G. NELLA SEDUTA DEL 14/07/2003 – N. 173 Reg./103 Prop. Del. NELLA SEDUTA DEL 27/11/2007 -
N. 192 Reg./56 Prop. Del. NELLA SEDUTA DEL 30/11/2010 – N. 155 Reg./59 Prop. Del. NELLA SEDUTA DEL 19/9/2011 -
N. 38 Reg./9 Prop. Del. NELLA SEDUTA DEL 08/04/2013 – N. 124 Reg./63 Prop. Del. NELLA SEDUTA DEL 08/09/2014
N. 10 Reg./7 Prop. Del. NELLA SEDUTA DEL 16/03/2026

10[^] STESURA

Tutte le disposizioni del presente regolamento, le scelte ed i deliberati che ne conseguono l'applicazione, devono rispettare i principi dettati in ambito di contrasto alle discriminazioni, dirette o indirette, fondate sul genere, la razza, l'origine etnica o sociale, la lingua, le convinzioni personali (religiose e politiche), l'orientamento sessuale, l'identità di genere, le caratteristiche fisiche, l'età e la disabilità secondo quanto previsto dalla normativa, nazionale e sovranazionale, vigente.

A tal fine, il Comune si impegna ad utilizzare un linguaggio non discriminatorio e inclusivo sotto il profilo del genere in ogni suo documento e atto comunicativo.

L'uso nel presente Regolamento del genere maschile per indicare i soggetti titolari di diritti, incarichi pubblici e stati giuridici è da intendersi riferito ad entrambi i generi e risponde soltanto a esigenze di semplificazione del testo.

PARTE I
ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
Norme di funzionamento

1. Il funzionamento del consiglio comunale è disciplinato dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento.
2. Quando nel corso delle adunanze si presentano situazioni che non sono disciplinate dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento, la decisione è adottata dal presidente, sentito il parere del segretario generale, salvo immediato appello al consiglio qualora la relativa decisione non sia accettata da taluno dei consiglieri. Il consiglio decide a maggioranza, senza discussione.

Art. 2
Durata in carica del consiglio comunale

1. Il consiglio comunale inizia la sua attività con la convalida dei consiglieri eletti e dura in carica sino all'elezione del nuovo consiglio, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili. Gli atti devono contenere l'indicazione dei motivi d'urgenza che ne rendono necessaria l'adozione.

Art. 3
La sede delle adunanze

1. Le adunanze del consiglio si tengono, di regola, presso la sede comunale, nell'aula consiliare.
2. Per motivi eccezionali il presidente, sentito l'ufficio di presidenza, può convocare la seduta in luogo diverso.
3. Nell'aula consiliare vi sono posti riservati per i componenti della giunta, per la stampa e per il pubblico.
4. Il giorno nel quale si tiene l'adunanza del consiglio, all'esterno della sede vengono esposte la bandiera dello Stato, il gonfalone della regione e quello civico, nonché il vessillo europeo.
5. L'adunanza viene segnalata alla cittadinanza, come da tradizione, dai rintocchi del campanone della torre civica.

Art. 4
Le modalità di partecipazione alle adunanze

1. Al fine di garantire una piena funzionalità del consiglio comunale e delle sue articolazioni, ove ricorrano esigenze di carattere generale di tutela dell'incolumità o della salute pubblica, oppure sia stato dichiarato uno stato di emergenza, le adunanze si svolgono secondo i principi del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i., mediante la totale partecipazione in videoconferenza oppure la simultanea e contestuale partecipazione sia in presenza presso i luoghi sede di riunione sia mediante videoconferenza.
2. E' inoltre prevista la partecipazione in videoconferenza qualora ricorrano le seguenti condizioni:
 - a) nel periodo corrispondente all'inizio del settimo mese di gravidanza sino al compimento del primo anno di età del figlio, ciò a prescindere dalla condizione lavorativa del genitore;
 - b) per il lasso di tempo pari a quello previsto per il congedo di paternità e per il congedo parentale, come previsto dalla legge più favorevole al lavoratore, ciò a prescindere dalla condizione lavorativa del consigliere;
 - c) in caso di genitori adottivi o affidatari, tale diritto si estende per un anno dalla data del provvedimento che dispone l'adozione o l'affidamento, ciò a prescindere dalla condizione lavorativa dei consiglieri e delle consigliere;
 - d) in caso di malattia certificata dei figli minori sino agli anni 12, per un massimo di una seduta al mese;
 - e) in caso di grave disabilità certificata come da normativa vigente e in caso di patologie certificate e temporaneamente invalidanti, ovvero documentati trattamenti sanitari che comportino particolare impegno psicofisico o che esponano a rischi di affezioni derivanti da ridotta efficienza del sistema immunitario o in caso di infortunio temporaneo per la durata della certificata inabilità motoria;
 - f) in caso di assistenza a congiunti con grave disabilità certificata, come da normativa vigente.

CAPO II
AUTONOMIA ORGANIZZATIVA E FUNZIONALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 5
Principi generali

1. Il consiglio comunale è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa. Nell'ambito di tale autonomia sono disciplinati i criteri generali per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e dei servizi del consiglio comunale e delle relative dotazioni logistiche, strumentali, organiche e finanziarie.
2. Sono uffici e servizi del consiglio comunale le unità organizzative che assicurano il supporto tecnico-amministrativo al consiglio comunale, al presidente del consiglio, all'ufficio di presidenza, ai gruppi consiliari, alle commissioni consiliari permanenti e speciali, al consiglio delle donne.
3. La dotazione logistica del consiglio comunale comprende l'aula consiliare, il cui utilizzo viene regolato tenendo conto delle esigenze istituzionali dell'amministrazione comunale, rappresentate dal sindaco, l'ufficio del presidente del consiglio, la sala gruppi consiliari, gli uffici dei consiglieri, dei presidenti di commissione e dei capigruppo.
4. Il presidente del consiglio, sentito l'ufficio di presidenza, qualora ravvisi la necessità di un supporto professionale/formativo utile ai consiglieri per l'espletamento del proprio mandato, ne fa richiesta alla direzione di competenza che provvede avvalendosi di personale interno o mediante l'affidamento di incarichi professionali.

Art. 6
Risorse finanziarie

1. Nel bilancio comunale devono essere previsti appositi capitoli di spesa e stanziare risorse per il funzionamento e l'attività del consiglio comunale, della presidenza del consiglio, dell'ufficio di presidenza, dei gruppi consiliari, delle commissioni consiliari, del consiglio delle donne.
2. Il presidente del consiglio, sentito l'ufficio di presidenza, predispone un programma annuale e triennale di spesa per il funzionamento del consiglio comunale e dei suoi organi, da inserire nella proposta di formazione dei relativi bilanci di previsione.
3. Qualora la proposta del presidente del consiglio non venga inclusa dalla giunta nello schema di bilancio, la stessa può essere sottoposta direttamente all'esame del consiglio comunale, nei modi e nelle forme previste dai regolamenti comunali.

CAPO III
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Art. 7
Presidenza delle adunanze

1. Le adunanze del consiglio comunale sono presiedute dal presidente del consiglio, eletto secondo le modalità previste dallo statuto.
2. In caso di vacanza, assenza o impedimento del presidente, la presidenza è assunta dal vicepresidente, nominato con le stesse modalità previste per l'elezione del presidente del consiglio, e, ove anche questi sia assente o impedito, dal consigliere anziano. Qualora anche il consigliere anziano sia assente, la presidenza è assunta dal consigliere che, nella graduatoria di anzianità, occupa il posto immediatamente successivo.

Art. 8
Prima adunanza

1. La prima adunanza del consiglio comunale viene indetta, secondo la legge e lo statuto, per la convalida degli eletti ed è presieduta, sino alla nomina del presidente, dal consigliere anziano così come individuato dallo statuto. In tale adunanza il consiglio comunale provvede:
 - a) alla trattazione dell'esame della condizione degli eletti;
 - b) alla nomina del presidente.
2. Dopo la nomina del presidente, quest'ultimo assume la presidenza dell'adunanza per la prosecuzione dei lavori sui seguenti argomenti:
 - a) nomina del vicepresidente;
 - b) giuramento del sindaco;
 - c) comunicazione da parte del sindaco della composizione della giunta comunale e dell'assessore incaricato a svolgere le funzioni di vicesindaco;
 - d) discussione e approvazione degli indirizzi generali di governo illustrati dal sindaco;
 - e) approvazione dei criteri per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni;
 - f) nomina della commissione elettorale comunale.

Art. 9
Compiti e poteri del presidente

1. Il presidente rappresenta l'intero consiglio comunale ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo statuto.
2. Nell'esercizio delle sue funzioni, il presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del consiglio e dei singoli consiglieri.
3. In particolare, il presidente:
 - a) organizza e dirige l'attività del consiglio comunale predisponendo l'ordine del giorno delle sedute;
 - b) convoca e presiede il consiglio comunale moderando la discussione degli argomenti e garantendo che i lavori si svolgano secondo il presente regolamento;
 - c) esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza della legge, dello statuto e del regolamento;
 - d) ha facoltà di sospendere temporaneamente la seduta al fine di consultare i componenti dell'ufficio di presidenza;
 - e) dispone l'allontanamento dall'aula dei consiglieri che arrechino disturbo e non permettano il regolare svolgimento dei lavori del consiglio;
 - f) sospende i lavori consiliari in caso di disordini o di tumulto che impediscano il regolare svolgimento delle sedute;
 - g) programma il calendario dell'attività consiliare e definisce, salvo successive modifiche, le date delle sedute del consiglio comunale da tenersi nel mese successivo e la sospensione dei lavori in occasione dei periodi feriali, sentito il parere dell'ufficio di presidenza;
 - h) definisce le modalità per la massima pubblicizzazione delle sedute del consiglio comunale e delle commissioni consiliari, individuando, per le sole sedute consiliari, le forme ritenute più opportune, sentiti i capigruppo;
 - i) esamina le giustificazioni delle assenze dei componenti del consiglio e formula all'assemblea le proposte di decadenza dei consiglieri assenteisti;
 - l) convoca e presiede l'ufficio di presidenza, la conferenza dei presidenti di commissione nonché le commissioni consiliari in seduta congiunta;
 - m) organizza, assegna e coordina i lavori delle commissioni consiliari, anche mediante la periodica consultazione dei rispettivi presidenti;
 - n) formula proposte e assume i provvedimenti necessari per assicurare ai consiglieri ed ai gruppi consiliari i mezzi, le strutture ed i servizi per l'espletamento delle loro funzioni;
 - o) propone il programma annuale e triennale di spesa per il funzionamento del consiglio comunale, dell'ufficio di presidenza, delle commissioni consiliari, dei gruppi consiliari e del consiglio delle donne.
 - p) provvede alla raccolta dei dati relativi alla situazione patrimoniale dei consiglieri comunali e degli assessori e alla pubblicazione degli stessi secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 10
Ruolo di rappresentanza del presidente del consiglio

1. Il presidente rappresenta il consiglio comunale nelle pubbliche manifestazioni.
2. Il presidente può formare una delegazione di consiglieri incaricati di rappresentare il consiglio comunale nelle manifestazioni alle quali il presidente stesso è invitato o partecipa.
3. Il presidente propone al consiglio l'istituzione di benemerienze o premi, sentito il parere dell'ufficio di presidenza.

Art. 11

Ufficio di presidenza

1. L'ufficio di presidenza è organismo consultivo del presidente che concorre a definire la programmazione dei lavori consiliari e si pronuncia su quant'altro risulti utile per il proficuo andamento dell'attività del consiglio. Ai sensi dell'art. 29 comma 1 dello statuto comunale costituisce commissione ad ogni effetto di legge, laddove esercitante le competenze di cui all'art. 17, comma 2 del presente regolamento.
2. Il presidente del consiglio convoca e presiede l'ufficio di presidenza. La riunione può tenersi in presenza o mediante collegamento online. L'avviso di convocazione deve riportare, oltre al luogo o al link di collegamento, alla data e all'ora della riunione, l'ordine del giorno e, nel caso di trattazione di argomenti di cui all'art. 17, comma 2, deve essere specificato che trattasi di seduta di commissione speciale.
3. L'ufficio di presidenza è composto:
 - dal presidente del consiglio;
 - dal vicepresidente;
 - dal sindaco o dal vicesindaco;
 - dai capigruppo consiliari.
4. I presidenti delle commissioni consiliari, o qualora impossibilitati i vicepresidenti, partecipano alle riunioni dell'ufficio di presidenza su invito del presidente del consiglio.
5. Per la validità della seduta dell'ufficio di presidenza non sono previsti "quorum" di presenti né particolari formalità per la sua convocazione. Il presidente ha l'obbligo di convocarlo, se richiesto dal sindaco o da almeno tre capigruppo, entro 7 giorni dalla richiesta.
6. Le sedute di detto organismo non sono pubbliche; i relativi verbali sono redatti sinteticamente dal funzionario di ruolo, assegnato all'unità organizzativa, che li sottoscrive unitamente al presidente e ne assicura la conservazione. I componenti possono chiedere che le proprie dichiarazioni vengano integralmente verbalizzate.
7. Le proposte e i pareri dell'ufficio di presidenza sono illustrati al consiglio dal presidente.
8. I capigruppo hanno facoltà di delegare un consigliere del proprio gruppo per partecipare alla riunione, quando essi siano impossibilitati ad intervenire personalmente.
9. Il presidente può stabilire che alla riunione partecipi il segretario generale e che assistano i dirigenti e/o funzionari per un necessario supporto tecnico.

CAPO IV

I CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 12

Funzioni

1. I consiglieri comunali rappresentano, nell'ambito delle proprie competenze, la comunità locale.
2. I consiglieri esercitano i diritti e le facoltà connessi alla carica attraverso gli istituti previsti dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento.
3. Per l'esercizio delle proprie funzioni, i consiglieri hanno diritto alla corresponsione di un gettone di presenza, così come previsto dall'ordinamento.
4. L'amministrazione comunale assicura i consiglieri contro i rischi conseguenti all'espletamento del mandato.
5. Il comune dota tutti i consiglieri di una casella di posta elettronica certificata, alla quale l'amministrazione inoltra le comunicazioni e gli atti relativi alla carica rivestita, con valore di notifica dei documenti amministrativi.

6. I consiglieri che non risiedono nel comune di Bergamo devono eleggere un domicilio nel comune stesso comunicando, tramite posta elettronica certificata, al presidente del consiglio l'indirizzo al quale devono essere consegnati eventuali materiali pertinenti alla carica, esonerando l'amministrazione da qualsiasi responsabilità al riguardo. Fino a quando non sia stata effettuata la comunicazione di cui al precedente comma, lo stesso si intende eletto presso la segreteria del comune di Bergamo.

Art. 13

Diritto di informazione e di accesso agli atti amministrativi

1. I consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali, dalle istituzioni, dalle aziende speciali, dalle società e dagli enti dipendenti, notizie, documenti e informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato.
2. I consiglieri comunali hanno diritto di accesso e di consultazione di tutti gli atti dell'amministrazione comunale, esclusi quelli riservati per legge o regolamento; possono altresì chiedere di accedere nelle sedi comunali e degli enti in controllo secondo la normativa vigente.
3. L'esercizio dei diritti di cui ai commi 1 e 2 è effettuato dai consiglieri richiedendo direttamente le informazioni e la consultazione degli atti alla segreteria ed ai dirigenti o dipendenti responsabili preposti ai singoli uffici, servizi, aziende, istituzioni ed altri organismi. I consiglieri comunali possono ottenere, direttamente e senza alcun adempimento procedurale, informazioni e notizie ed effettuare la consultazione degli atti.
4. I consiglieri comunali sono tenuti al segreto nei casi specificatamente previsti dalla legge.
5. L'identificazione dei consiglieri presso gli uffici del comune e presso aziende, istituzioni ed enti dipendenti, avviene tramite una tessera di riconoscimento personale, numerata e controfirmata dal sindaco e dal presidente del consiglio, nella quale vengono indicati il nome e cognome, la data ed il luogo di nascita, la qualifica, il gruppo consiliare di appartenenza, la durata del mandato amministrativo ed eventuali cariche ricoperte nell'ambito dell'amministrazione comunale.

Art. 14

Diritto al rilascio di atti e documenti

1. I consiglieri comunali hanno diritto al rilascio di tutti gli atti dell'amministrazione comunale, esclusi quelli riservati per legge o regolamento.
2. La richiesta di documenti è inoltrata tramite posta elettronica dal consigliere alla segreteria indicando gli estremi dell'atto.
3. Il rilascio dei documenti avviene entro i 3 giorni successivi a quello della richiesta, salvo che non si tratti di atti particolarmente complessi per il rilascio dei quali viene stabilito un termine di 30 giorni.
4. La segreteria, qualora rilevi la sussistenza di divieti od impedimenti al rilascio dei documenti richiesti, ne informa entro il termine di cui al precedente comma il consigliere interessato, con comunicazione tramite posta elettronica nella quale sono illustrati i motivi che non consentono il rilascio.
5. I documenti vengono rilasciati in formato elettronico.

Art. 15
Decadenza per assenze

1. Qualora si verificano le condizioni previste dallo statuto per la decadenza del consigliere, dovuta alla mancata partecipazione alle sedute del consiglio comunale, il presidente del consiglio contesta per iscritto all'interessato il numero e la data delle sedute alle quali lo stesso non ha partecipato senza giustificato motivo.
2. Entro 10 giorni dal ricevimento della contestazione, il consigliere interessato può far pervenire scritti difensivi al presidente o chiedere di essere sentito in sede di ufficio di presidenza all'uopo convocato nei successivi 10 giorni.
3. Sentito il consigliere o acquisiti gli scritti difensivi o trascorso infruttuosamente il termine di 10 giorni, il presidente rimette la decisione al consiglio, formulando una proposta, sentito l'ufficio di presidenza.
4. Il consiglio decide in merito alla decadenza del consigliere secondo quanto previsto dallo Statuto.
5. La sostituzione del consigliere dichiarato decaduto avviene con le modalità previste dalla legge per la surroga del consigliere dimissionario.

CAPO V
I GRUPPI CONSILIARI

Art. 16
Costituzione

1. I consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare.
2. I gruppi consiliari sono costituiti da almeno due consiglieri. Nel caso che in una lista presentata alle elezioni sia stato eletto un solo consigliere, a questi sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare.
3. I singoli gruppi devono comunicare per iscritto al presidente il nome del capogruppo, entro la prima riunione del consiglio neo eletto o dalla data di costituzione del nuovo gruppo. In mancanza di tale comunicazione viene considerato capogruppo il consigliere che ha riportato la maggiore cifra elettorale nella propria lista. Eventuali sostituzioni del capogruppo sono segnalate al presidente con le stesse modalità previste per la nomina.
4. Il consigliere che intende appartenere ad un gruppo diverso deve darne comunicazione al presidente, allegando la dichiarazione di accettazione del capogruppo.
5. Il consigliere che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri gruppi, né costituisce con altri consiglieri un nuovo gruppo, è denominato consigliere indipendente.
Due o più consiglieri che vengano a trovarsi nella predetta condizione sono iscritti ad un unico gruppo misto che elegge al suo interno il capogruppo.
6. Ai singoli componenti del gruppo misto è riconosciuta in ogni caso la facoltà di intervenire a titolo personale nei dibattiti consiliari, anche nei casi in cui le disposizioni dello statuto e del regolamento prevedano l'intervento del solo capogruppo o di un solo membro per gruppo.
7. Il consigliere indipendente, pur non acquisendo le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare, può comunque partecipare all'ufficio di presidenza e alle commissioni consiliari permanenti e speciali con il solo diritto di parola.

CAPO VI LE COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 17

Materie di competenza delle commissioni permanenti e assegnazione

1. Il consiglio comunale si avvale di quattro commissioni consiliari permanenti aventi competenza nelle seguenti materie:
prima commissione - affari generali e legali, personale e rapporti con i cittadini, commercio, servizi demografici, vigilanza urbana, bilanci, tributi, aziende speciali e società partecipate per materia;
seconda commissione - lavori pubblici, manutenzioni e servizi tecnologici, arredo urbano, mobilità, patrimonio, ecologia, ambiente, gestione del verde pubblico, aziende speciali e società partecipate per materia;
terza commissione - urbanistica, edilizia privata, aziende speciali e società partecipate per materia;
quarta commissione - cultura, pubblica istruzione, sport, turismo, servizi sociali, partecipazione, politiche della casa, aziende speciali e società partecipate per materia.
2. Gli argomenti non riconducibili alle materie sopra specificate sono di competenza dell'ufficio di presidenza.
3. L'assegnazione alle varie commissioni, o all'ufficio di presidenza, degli argomenti da trattare è di competenza del presidente del consiglio, il quale stabilisce il termine entro il quale esprimere il parere.
4. Il presidente può stabilire che argomenti specifici vengano trattati da più commissioni in seduta congiunta. La presidenza delle commissioni in seduta congiunta spetta al presidente del consiglio.
5. Per coordinare ed uniformare il funzionamento delle commissioni, il presidente del consiglio può convocare i presidenti di commissione singolarmente o in riunione comune che assume, in tal caso, la denominazione di "conferenza dei presidenti di commissione".

Art. 18

Composizione

1. Ogni commissione ha un numero uguale di consiglieri che vengono nominati dal consiglio, su designazione dei gruppi consiliari, con criterio proporzionale, in modo da assicurare la presenza di tutti i gruppi consiliari. Il numero dei componenti le commissioni viene stabilito dal consiglio all'atto della nomina.
2. In caso di dimissioni, decadenza od altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un consigliere, il gruppo consiliare di appartenenza nomina, tramite il suo capogruppo, un altro rappresentante.
3. Ai lavori della commissione assiste un funzionario di ruolo che provvede alla redazione del verbale; copia dello stesso è immediatamente trasmessa al presidente del consiglio. Il verbale, redatto in forma sintetica, attesta i presenti alla seduta, l'oggetto posto in discussione, il nome dei consiglieri intervenuti su ciascun argomento iscritto all'o.d.g., i risultati della votazione. Ogni consigliere ha diritto di far mettere a verbale proprie dichiarazioni, richiedendo la trascrizione di un singolo passaggio. I verbali sono sottoscritti dal presidente della commissione e dal funzionario redigente. I verbali delle sedute di commissione vengono pubblicati sul sito internet del Comune, unitamente alla registrazione audio della discussione.

Art. 19
Disponibilità dei voti

1. Il numero dei voti a disposizione dei rappresentanti di ciascun gruppo corrisponde al numero dei voti spettanti in consiglio al gruppo stesso. I voti sono ugualmente ripartiti tra i rappresentanti di ciascun gruppo nominati in seno alla commissione.

Art. 20
Sostituzioni

1. Il consigliere che non possa intervenire ad una seduta della propria commissione può farsi sostituire da un altro consigliere del suo gruppo; della sostituzione è data comunicazione dal sostituto prima dell'inizio della seduta al presidente della commissione, che ne informa gli altri componenti.

Art. 21
Presidenza e convocazione delle commissioni

1. Il presidente e il vicepresidente di ciascuna commissione permanente sono eletti dalla stessa nel proprio ambito.
2. L'elezione del presidente e del vicepresidente avviene nella prima riunione della commissione che viene convocata e presieduta dal presidente del consiglio non oltre 90 giorni dalla proclamazione degli eletti.
3. E' eletto presidente chi ottiene la maggioranza assoluta di preferenze dei componenti con votazione palese. Nel caso in cui nessun candidato ottenga la maggioranza assoluta, viene eletto presidente chi ottiene in seconda votazione la maggioranza semplice dei voti. Il vicepresidente viene eletto con votazione palese, a maggioranza semplice dei voti.
4. Il presidente convoca e presiede la commissione, fissando la data delle adunanze e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse. Ogni membro della commissione può proporre l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti che rientrano nella competenza della commissione. Il presidente decide sulla richiesta e, in caso di diniego, il consigliere proponente può chiedere che la decisione definitiva sia adottata dalla commissione.
5. La convocazione è effettuata dal presidente anche a seguito di richiesta scritta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, allo stesso indirizzata da componenti della commissione che rappresentino almeno un terzo dei voti all'interno della commissione stessa. La riunione è tenuta entro 30 giorni da quello successivo alla presentazione della richiesta al protocollo generale del comune.
6. Le convocazioni di cui ai precedenti commi sono disposte con avviso scritto, contenente l'indicazione del giorno e ora, l'ordine del giorno da trattare, luogo ove si tiene la riunione o il link per il collegamento alla videoconferenza, da inoltrare ai componenti la commissione, con le forme previste per la convocazione del consiglio, almeno 3 giorni liberi prima di quello in cui si tiene l'adunanza e 24 ore prima in caso di particolare urgenza. Della convocazione è data comunicazione tramite posta elettronica entro lo stesso termine, al presidente del consiglio, al sindaco, agli assessori e ai consiglieri che non sono componenti di commissione, agli organi di stampa.
7. Nel caso in cui, dopo l'invio degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno argomenti urgenti, occorre darne avviso ai componenti della commissione almeno 24 ore prima della riunione, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti.

8. L'eventuale ritardato inoltro dell'avviso di convocazione è sanato se tutti i consiglieri interessati partecipano all'adunanza della commissione alla quale erano stati invitati.
9. Il presidente può proporre la trattazione di argomenti urgenti non inseriti all'ordine del giorno a condizione che siano presenti tutti i componenti della commissione e con parere favorevole unanime.
10. Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di vacanza, assenza o impedimento.

Art. 22

Funzionamento delle commissioni

1. Le sedute delle commissioni sono pubbliche. Il presidente convoca la commissione in adunanza non pubblica esclusivamente per la trattazione di argomenti che comportino apprezzamento della capacità, della correttezza e della moralità di persone o quando la pubblicità dell'adunanza possa arrecare grave nocimento agli interessi del comune.
2. Il presidente del consiglio e il sindaco possono sempre partecipare alle riunioni di tutte le commissioni, con facoltà di intervento nella discussione degli argomenti all'ordine del giorno.
3. Su invito e richiesta del presidente della commissione, possono altresì partecipare, con facoltà di intervento nella discussione limitatamente alle materie di competenza al fine di relazionare sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno:
 - i componenti della giunta
 - i dirigenti e/o funzionari del comune, rappresentanti di enti e società, esperti, anche esterni
4. Su proposta del presidente della commissione e con parere unanime della commissione possono intervenire alla discussione anche i consiglieri che non sono componenti della commissione stessa.
5. La discussione degli argomenti all'ordine del giorno viene introdotta dal presidente della commissione o suo delegato; alla discussione possono intervenire i componenti della commissione e tutti coloro che hanno diritto di parola per non più di 10 minuti su ogni argomento. Limiti di tempo diversi possono essere fissati dal presidente, con il parere unanime dei componenti.
6. Per ciascun argomento ad esse assegnato, le commissioni devono esprimere il parere entro 20 giorni dalla assegnazione.
7. Il presidente del consiglio, in presenza di particolari esigenze, può abbreviare o prorogare il termine ordinario sopra indicato.
8. Decorsi tali termini, il presidente del consiglio provvede all'iscrizione dell'argomento all'ordine del giorno del consiglio. Il consiglio può deliberare per una sola volta il rinvio dell'argomento alla commissione.

Art. 23

Validità delle sedute

1. Le sedute delle commissioni sono valide con la presenza di un numero di consiglieri corrispondente ad un terzo dei voti consiliari, computati secondo i criteri di cui all'art. 19.
2. Le commissioni esprimono pareri a maggioranza.
3. I singoli componenti delle commissioni, quando sono tenuti per legge ad astenersi, devono allontanarsi dall'aula.

Art. 24
Funzioni delle commissioni in generale

1. Le commissioni permanenti costituiscono articolazioni del consiglio comunale ed esercitano le loro funzioni concorrendo ai compiti di indirizzo e di controllo politico-amministrativo allo stesso attribuiti, mediante la valutazione preliminare degli atti di competenza dell'organo assembleare.
2. Le commissioni hanno funzione consultiva, propositiva, istruttoria e redigente

Art. 25
Le funzioni consultive

1. Le commissioni provvedono all'esame preliminare degli atti di competenza del consiglio ed esprimono allo stesso il loro parere.
2. Il presidente del consiglio può, su richiesta motivata del sindaco, sottoporre direttamente al consiglio le proposte di particolare urgenza, fatta salva la facoltà del consiglio di rinviarne l'esame alla commissione competente.
3. Sono sottoposte obbligatoriamente all'esame delle commissioni le proposte di deliberazioni sulle quali siano stati espressi pareri non favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, dai responsabili dei servizi o dal segretario comunale sotto il profilo di legittimità.

Art. 26
Le funzioni propositive

1. Oltre alle funzioni di cui al precedente articolo, le commissioni hanno potestà di iniziativa per la presentazione di proposte di deliberazione nell'ambito delle materie di loro competenza. Le relative proposte vengono rimesse al presidente del consiglio il quale le trasmette al segretario comunale e al dirigente competente per l'istruttoria prevista dalla legge, informando il sindaco. Quando l'istruttoria si conclude con l'acquisizione dei prescritti pareri, la proposta viene iscritta all'ordine del giorno della prima seduta utile del consiglio. Se manca l'attestazione di copertura finanziaria o i pareri sono tutti od in parte contrari, la proposta è restituita dal presidente del consiglio alla commissione che può riproporla dopo l'adeguamento della proposta alle osservazioni effettuate dagli organi tecnico-amministrativi.
2. Qualora la commissione ritenga di non condividere i pareri espressi dagli uffici, deve confermare motivatamente la propria proposta. In tal caso la proposta di deliberazione viene sottoposta al consiglio per la decisione finale.

Art. 27
Le funzioni istruttorie e redigenti

1. Il presidente del consiglio comunale, sentito l'ufficio di presidenza, può conferire alle commissioni, fissando i relativi termini, l'incarico dell'istruttoria e della redazione di un provvedimento da sottoporre al consiglio stesso per la formale deliberazione.
2. In tal caso il presidente della commissione attribuisce l'argomento ad uno o più componenti i quali provvedono alla stesura di una bozza di atto avvalendosi, ove necessario, dei competenti uffici comunali. La proposta di deliberazione deve riportare i prescritti pareri.
3. La proposta di deliberazione viene trasmessa dal presidente della commissione al presidente del consiglio il quale provvede ad iscrivere l'argomento all'ordine del giorno del consiglio comunale.

Art. 28
Commissioni speciali e d'indagine

1. L'ufficio di presidenza è commissione speciale costituita e disciplinata secondo quanto previsto all'articolo 11 del presente regolamento.
2. Il consiglio può istituire commissioni speciali e d'indagine per la trattazione di particolari questioni ed argomenti, fissando, nella delibera istitutiva, i compiti, le modalità di funzionamento ed il termine del loro mandato.
3. La composizione delle predette commissioni deve rispettare, per quanto possibile, la proporzione tra maggioranza e minoranza del consiglio comunale.
4. Le predette commissioni sono insediate dal presidente del consiglio ed eleggono, nella prima seduta, a maggioranza assoluta dei presenti un presidente ed a maggioranza semplice un vicepresidente.
5. Le modalità di funzionamento delle commissioni speciali, se non diversamente previsto dalla delibera di costituzione, sono quelle previste per le commissioni permanenti.
6. In sede istituzionale delle commissioni speciali di cui al precedente comma 2, il consiglio comunale può prevedere, per le medesime, la facoltà di individuare fino a tre relatori permanenti, anche esterni che, senza alcun onere per l'Amministrazione e senza diritto di voto, partecipino alle attività di studio, trattazione e proposta correlate alla materia e agli argomenti affidati alla commissione. I relatori permanenti sono individuati fra persone particolarmente rappresentative di categorie, istanze sociali, interessi qualificati e diffusi. Essi sono nominati dalla commissione e almeno uno è indicato dalle minoranze.

Art. 29
La commissione speciale permanente di controllo e garanzia

1. Per assicurare l'esercizio della funzione di controllo è istituita la commissione consiliare permanente di controllo e garanzia, la quale riferisce al consiglio i risultati dei controlli effettuati dagli uffici e servizi in ottemperanza a quanto disposto dalla normativa vigente, con le proprie valutazioni, ed adempie alle altre funzioni alla stessa attribuite dal consiglio. In particolare, la commissione consiliare esamina l'attuazione del sistema dei controlli interni all'ente, anche in relazione all'attuazione del piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza, nonché dei sistemi di controlli di istituzioni, aziende, consorzi, società, concessionari od affidatari di servizi pubblici locali, nonché di enti, associazioni, fondazioni e comitati controllati o partecipati dal comune. La commissione può altresì suggerire e stimolare interventi e proposte diretti ad adeguare, integrare e modificare il sistema di controllo del comune, nonché tecniche e modalità di monitoraggio dello stesso.
2. La commissione, al fine di garantire il rispetto delle competenze e la correttezza dell'azione amministrativa, astenendosi dall'intervenire nel merito di singoli atti e sui comportamenti personali dei dipendenti del comune o di altri singoli soggetti, può verificare la coerenza e la conformità alla legge delle tipologie procedimentali e dei modelli provvedimenti tipicamente adottati nell'ambito dell'azione amministrativa del comune.
3. La commissione può disporre audizioni e convocare dirigenti comunali nonché amministratori, sindaci e revisori di società o enti strumentali controllati o partecipati dal comune.
4. Il numero dei componenti la commissione viene stabilito dal consiglio all'atto della nomina, in relazione al numero dei gruppi consiliari presenti garantendo un numero pari di consiglieri di maggioranza e di minoranza.

5. Nella seduta di insediamento, convocata e presieduta dal presidente del consiglio, la commissione procede, con votazione palese, alla nomina del presidente e del vice-presidente. Il presidente ed il vice-presidente della commissione sono eletti con votazione alla quale prendono parte soltanto i consiglieri dei gruppi di minoranza ed il voto può essere esercitato solo dagli appartenenti ai gruppi predetti. Sono nulli i voti eventualmente attribuiti a consiglieri di altri gruppi. È eletto il consigliere di minoranza che ottiene il maggior numero di voti ed a parità di voti il più anziano di età.
6. La commissione è validamente riunita con la presenza della metà più uno dei consiglieri assegnati. E' ammessa la delega tra i consiglieri appartenenti a diversi gruppi consiliari rispettivamente della maggioranza e della minoranza. Ogni componente la commissione ha a disposizione un singolo voto. Le decisioni della commissione sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
7. Qualora la riunione vada deserta per mancanza del numero legale, la commissione si intende validamente riunita, a seguito di una seconda convocazione, con la presenza della metà dei consiglieri assegnati. La seduta di seconda convocazione fa seguito in un giorno diverso da quella andata deserta per mancanza del numero legale.

Art. 30

Funzionamento della commissione di controllo e garanzia

1. La commissione esamina argomenti segnalati o proposti dai consiglieri comunali.
2. La decisione di istruire la pratica è assunta attraverso votazione sulla procedibilità della segnalazione.
3. Il presidente, sentiti i commissari, valuta l'opportunità di tenere la seduta in forma non pubblica.
4. La fase istruttoria è assegnata a due consiglieri, uno di minoranza e uno di maggioranza, i quali devono espletare l'incarico entro il termine fissato dalla commissione.
5. I consiglieri incaricati relazionano alla commissione sull'esito dell'istruttoria.
6. La commissione può disporre l'audizione dell'interessato, dei dirigenti o funzionari competenti, o chiedere agli stessi di fornire chiarimenti per iscritto.
La procedura si conclude con l'approvazione di un verbale da trasmettere al responsabile della trasparenza e anticorruzione.
7. La documentazione e le informazioni acquisite in qualità di membro della commissione sono relative all'esercizio dei diritti e delle facoltà connesse alla carica di consigliere comunale e, pertanto, coperte da segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

Art. 31

Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente capo si applicano, ove compatibili, le norme previste per l'attività del consiglio comunale.

PARTE II FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I CONVOCAZIONE

Art. 32 Competenza

1. La convocazione del consiglio comunale è disposta dal presidente ad eccezione dell'adunanza di cui all'art. 8 che viene disposta dal sindaco.
2. Nel caso di vacanza, assenza o impedimento del presidente, la convocazione viene disposta da chi legalmente lo sostituisce.

Art. 33 Avviso di convocazione

1. La convocazione del consiglio comunale è disposta a mezzo di avvisi con le modalità di cui al presente regolamento.
2. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno e dell'ora dell'adunanza, con invito ai consiglieri comunali a parteciparvi. Quando è previsto che i lavori si svolgano in più giorni, sono indicate la data e l'ora di inizio di ciascuna riunione.
3. L'avviso di convocazione precisa se l'adunanza si tiene in prima o in seconda convocazione.
4. Il consiglio comunale è convocato in adunanza ordinaria per l'esercizio delle funzioni e l'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge e dallo statuto.
5. Il consiglio è convocato in adunanza straordinaria in tutti gli altri casi o quando la stessa sia richiesta da almeno un quinto dei consiglieri o dal sindaco. Il presidente convoca il consiglio entro 20 giorni e l'adunanza deve avere luogo entro 40 giorni dalla ricezione della richiesta. La richiesta deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione, ordine del giorno, mozione che si intendono sottoporre all'esame del consiglio comunale, ad eccezione della richiesta di informativa su determinati argomenti che non necessita di documentazione allegata.
6. Il consiglio è convocato d'urgenza quando sussistono motivi rilevanti ed indilazionabili che rendono necessaria l'adunanza. L'avviso di convocazione deve specificare il carattere d'urgenza della seduta.

Art. 34 Ordine del giorno

1. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del consiglio comunale ne costituisce l'ordine del giorno.
2. Il presidente del consiglio provvede alla redazione dell'ordine del giorno.
3. L'ordine del giorno è inserito nell'avviso di convocazione o è allegato allo stesso quale parte integrante.
4. Il presidente ha facoltà di negare l'iscrizione all'ordine del giorno di documenti formulati con frasi sconvenienti o ingiuriose, escludendo comunque l'iscrizione di argomenti del tutto estranei alle competenze del consiglio comunale.

Art. 35
Avviso di convocazione

1. La convocazione del consiglio, con l'ordine del giorno, è disposta dal presidente del consiglio a mezzo di avvisi trasmessi tramite posta elettronica certificata. Contestualmente all'avviso di convocazione, il materiale relativo agli atti degli argomenti iscritti all'ordine del giorno viene messo a disposizione dei consiglieri in formato elettronico sul sito internet del comune.
2. L'avviso di convocazione per le adunanze ordinarie deve essere inoltrato ai consiglieri almeno 5 giorni interi e liberi prima di quello stabilito per la riunione.
3. Per le adunanze straordinarie l'inoltro dell'avviso deve avvenire almeno 3 giorni interi e liberi prima di quello stabilito per la riunione.
4. Nei termini di cui ai precedenti commi sono inclusi i giorni festivi ricorrenti per calendario.
5. Per le adunanze convocate d'urgenza, l'avviso deve essere inoltrato almeno 24 ore prima di quella stabilita per la riunione.
6. Per le adunanze di seconda convocazione l'avviso deve essere inoltrato almeno 1 giorno libero prima di quello nel quale è indetta la riunione.
7. Nel caso in cui, dopo l'inoltro degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie nuovi argomenti o argomenti urgenti, occorre darne avviso tramite posta elettronica certificata ai consiglieri, rispettivamente entro i termini previsti per la convocazione per i nuovi argomenti e almeno 24 ore prima della riunione per gli argomenti urgenti.
8. L'eventuale ritardato inoltro dell'avviso di convocazione è sanato se i consiglieri interessati partecipano all'adunanza del consiglio alla quale erano stati invitati.

Art. 36
Ordine del giorno - pubblicazione e diffusione

1. L'elenco degli argomenti da trattare nelle adunanze ordinarie e straordinarie è pubblicato all'albo comunale online rispettivamente per almeno 5 giorni e per almeno 3 giorni precedenti quello della riunione.
2. L'elenco degli argomenti da trattare nelle riunioni convocate d'urgenza e quelli relativi ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie è pubblicato all'albo comunale online almeno 24 ore prima della riunione.
3. Entro i termini previsti per l'invio ai consiglieri comunali, l'avviso di convocazione e l'ordine del giorno delle adunanze - inclusi quelli aggiuntivi - vengono inviati tramite posta elettronica a cura della segreteria:
 - al sindaco ed agli assessori comunali;
 - ai revisori dei conti;
 - ai responsabili delle strutture organizzative di primo e secondo livello;
 - agli organi di informazione che ne facciano richiesta.
4. Entro i termini previsti dai commi 1 e 2, l'elenco degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, unitamente al relativo materiale, è pubblicato sul sito internet del comune.
5. Il presidente, per le adunanze nelle quali saranno trattati argomenti di particolare importanza per la comunità, può disporre la pubblicazione con altri mezzi per rendere noto il giorno e l'ora di convocazione del consiglio e gli argomenti fra quelli iscritti all'ordine del giorno, ai quali viene attribuita speciale rilevanza.

CAPO II ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE

Art. 37 Adunanze di prima convocazione

1. Il consiglio comunale, in prima convocazione, non può deliberare se non interviene almeno la metà dei consiglieri assegnati al comune, computando per la determinazione del quorum strutturale anche il sindaco.
2. Entro 15 minuti dall'ora indicata nell'avviso di convocazione il presidente apre la seduta.
3. Nel caso in cui, effettuato l'appello nominale, sia constatata la mancanza del numero dei consiglieri necessario per validamente deliberare, il presidente ne fa prendere atto a verbale e decorsi altri 5 minuti senza che sia raggiunto il quorum strutturale, dichiara deserta l'adunanza.
4. Durante il corso della seduta la presenza del numero è presunta, ma ciascun consigliere può chiederne la verifica dopo che la discussione sia stata dichiarata chiusa e prima che sia stato dato inizio alla votazione. I consiglieri che entrano o che si assentano dall'adunanza dopo l'appello sono tenuti, oltre a inserire o togliere il proprio badge, a darne avviso al segretario comunale il quale, quando in base a tali comunicazioni accerta che i presenti sono in numero inferiore a quello previsto dal comma 1, avverte il presidente che, sentita la conferenza dei capigruppo, sospende o chiude la seduta. Nel caso che, trascorsi 15 minuti da tale sospensione, il numero dei consiglieri continui ad essere inferiore a quello di cui al comma 1, il presidente dichiara la seduta deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare. Di ciò viene preso atto a verbale, indicando il numero dei consiglieri presenti al momento della chiusura della riunione.

Art. 38 Adunanze di seconda convocazione

1. L'adunanza di seconda convocazione fa seguito, in giorno diverso, per ogni argomento iscritto all'ordine del giorno, ad altra riunione andata deserta per mancanza del numero legale.
2. L'adunanza che segue ad una prima iniziata con numero legale dei presenti ed interrotta nel suo corso per essere venuto meno il numero minimo dei consiglieri è pure essa di seconda convocazione per gli argomenti rimasti da trattare nella prima.
3. Nell'adunanza di seconda convocazione per gli argomenti rimasti da trattare, escluse le deliberazioni di cui al comma successivo, la seduta è valida purché intervengano almeno un terzo dei consiglieri assegnati, computando per la determinazione del quorum strutturale anche il sindaco.
4. Nelle adunanze di seconda convocazione non possono essere discussi e deliberati, se non vi sia la partecipazione di almeno la metà dei consiglieri assegnati al comune, i seguenti atti:
 - la costituzione di istituzioni e di aziende speciali;
 - la costituzione o partecipazione a società di capitali;
 - l'assunzione diretta di pubblici servizi;
 - la disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e di servizi;
 - il bilancio di previsione e il documento unico di programmazione;
 - il rendiconto della gestione;
 - i regolamenti;
 - la contrazione di mutui e l'emissione di prestiti obbligazionari;
 - l'esame della relazione su gravi irregolarità presentata dall'organo di revisione economico-finanziaria;
 - l'adozione e l'approvazione di strumenti urbanistici.

5. Il giorno e l'ora delle sedute di seconda convocazione sono stabiliti dal presidente. La convocazione viene effettuata con avvisi il cui invio ha luogo con le modalità previste per la prima convocazione e nel termine di cui al comma 6 dell'art. 35.
6. Trascorsi 15 minuti dall'ora fissata per l'inizio della seduta di seconda convocazione ed ove manchi il numero minimo previsto per renderla valida, essa viene dichiarata deserta.

CAPO III PUBBLICITA' DELLE ADUNANZE

Art. 39 Adunanze pubbliche

1. Le adunanze del consiglio comunale sono pubbliche, salvo quanto stabilito dall'articolo 40. Chiunque può assistervi nell'apposito spazio riservato al pubblico.
2. Gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno della seduta sono consultabili sul sito comunale.

Art. 40 Adunanze in forma non pubblica

1. L'adunanza del consiglio comunale si tiene in forma non pubblica quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamento delle capacità, della correttezza e della moralità delle persone.
2. Gli argomenti da esaminare in seduta non pubblica sono precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza.
3. Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità di persone, il presidente invita i consiglieri a non esprimere in seduta pubblica tali valutazioni; il consiglio, su proposta motivata, può deliberare, a maggioranza di voti, il passaggio in seduta non pubblica per continuare il dibattito. Il presidente, prima di autorizzare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al consiglio, escluse quelle di cui al successivo comma, escano dall'aula.
4. Durante le adunanze in forma non pubblica possono restare in aula, oltre ai componenti del consiglio, agli assessori comunali ed al segretario comunale, i funzionari chiamati a coadiuvare il segretario stesso, vincolati al segreto d'ufficio.
5. Durante le adunanze in forma non pubblica viene escluso l'uso di registratori e telecamere e il verbale della adunanza stessa riporta in maniera sintetica solamente la decisione finale adottata dal consiglio.

Art. 41 Adunanze aperte

1. Quando rilevanti motivi di interesse della comunità lo fanno ritenere necessario, il presidente, sentito l'ufficio di presidenza o su proposta motivata di un terzo dei consiglieri, può convocare l'adunanza aperta del consiglio comunale, nella sua sede abituale od anche in altri luoghi secondo quanto previsto dall'art. 3 del presente regolamento.
2. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i consiglieri comunali, possono essere invitate persone non appartenenti al consiglio che portino il loro

- contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno e illustrino al consiglio stesso gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate.
3. Durante le adunanze aperte del consiglio comunale non possono essere adottate deliberazioni od assunti, anche in linea di massima, impegni di spesa a carico del comune.

CAPO IV DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

Art. 42 Comportamento dei consiglieri comunali e degli assessori

1. I consiglieri comunali prendono posto nell'aula consiliare di norma con il gruppo di appartenenza. L'attribuzione iniziale dei posti viene effettuata dal presidente, sentiti i capigruppo.
2. La postazione del consigliere viene attivata tramite l'inserimento del badge personale, che viene assegnato a ciascun consigliere all'atto della convalida degli eletti. Il consigliere che si allontana dall'aula ha l'obbligo di segnalare la propria assenza togliendo il badge dalla propria postazione.
3. I consiglieri partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati e parlano dal loro posto, in piedi, rivolti al presidente ed al consiglio, salvo che il presidente dia loro facoltà, per particolari motivi, di parlare seduti.
4. Il presidente ha la facoltà di richiamare gli oratori che si discostino dall'argomento in discussione, che interrompano o turbino la quiete dell'adunanza. In modo particolare, se un consigliere o un assessore interviene senza averne diritto, turba l'ordine delle sedute o pronuncia parole sconvenienti, il presidente lo richiama. Se, anche dopo un secondo richiamo, un consigliere o un assessore prosegue in tale atteggiamento o trascende ad ingiurie, minacce o vie di fatto o provoca tumulti, il presidente può disporre l'allontanamento dello stesso consigliere o assessore dall'aula per il restante periodo della seduta. Il consigliere o l'assessore colpito dai provvedimenti del presidente ha facoltà di appellarsi al consiglio il quale decide senza discussione. Se un consigliere o un assessore non ottempera all'invito di lasciare l'aula, il presidente sospende la seduta e impartisce le disposizioni necessarie perché l'ordine venga eseguito.
5. L'abbigliamento dei consiglieri e degli assessori deve essere consono al luogo istituzionale e alla carica pubblica che rivestono. Il presidente del consiglio può richiamare il soggetto inadempiente.

Art. 43 Disciplina degli interventi

1. I consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al presidente prenotandosi mediante il sistema elettronico.
2. Il sindaco può, in ogni momento, chiedere la parola durante la trattazione di un determinato argomento.
3. Gli assessori, su invito del presidente, illustrano al consiglio gli argomenti di loro competenza, danno chiarimenti, rispondono ad eventuali interpellanze e su quant'altro necessario ai lavori del consiglio.

4. I dirigenti comunali e/o funzionari, durante la discussione degli argomenti di competenza iscritti ai lavori del consiglio comunale, possono, su invito del presidente, dare informazioni sull'argomento oggetto di discussione.
5. Possono altresì essere invitati i rappresentanti delle aziende speciali o coloro che rappresentano il comune in società, enti o associazioni nonché consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'amministrazione, per fornire informazioni e chiarimenti.
6. Sono vietate le discussioni ed i dialoghi tra i consiglieri e tra questi ultimi e gli assessori. Ove essi avvengano, il presidente interviene togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine alla discussione o al dialogo, mantenendola al consigliere iscritto a parlare.
7. Solo al presidente è permesso di interrompere chi sta parlando, per richiamo al rispetto del regolamento o anche ai termini di durata degli interventi.
8. I singoli assessori e consiglieri si astengono obbligatoriamente dal prendere parte alla discussione e alle deliberazioni nei casi espressamente indicati dalla legge, anche allontanandosi dall'aula.

Art. 44

Comportamento del pubblico

1. Il pubblico che assiste alle adunanze del consiglio deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso dalle opinioni espresse o dalle decisioni adottate dal consiglio.
2. Non è consentita l'esposizione di cartelli, striscioni e l'uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni del consiglio o rechi disturbo allo stesso.
3. I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano discrezionalmente al presidente, che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell'opera della polizia locale.
4. La forza pubblica può entrare nell'aula solo su richiesta del presidente e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.
5. Quando da parte di persone che assistono all'adunanza viene arrecato disturbo o turbamento ai lavori del consiglio comunale od al pubblico presente, il presidente, dopo averle verbalmente diffidate a tenere un comportamento conforme a quanto stabilito dal comma 1, può ordinare l'allontanamento dalla sala fino al termine dell'adunanza.
6. Quando nella sala delle adunanze si verificano disordini e risultano vani i richiami del presidente, egli dichiara sospesa la seduta e provvede a far allontanare dall'aula consiliare coloro che disturbano i lavori.
7. Se alla ripresa dell'adunanza i disordini proseguono il presidente, sentiti i capigruppo, dichiara chiusa la seduta. Il consiglio viene riconvocato, con le modalità stabilite dal regolamento, per la prosecuzione della trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.
8. Il presidente può vietare registrazioni o riprese televisive nell'aula consiliare durante la seduta quando ciò arrechi disturbo ai lavori.

CAPO V ORDINE DEI LAVORI

Art. 45 Comunicazioni, celebrazioni, commemorazioni

1. All'inizio dell'adunanza ed esaurite le formalità preliminari, il presidente o il sindaco possono effettuare comunicazioni sull'attività del comune e su fatti ed avvenimenti di particolare interesse per la comunità.
2. Sulle comunicazioni può intervenire un consigliere per ciascun gruppo consiliare.
3. Sempre all'inizio dell'adunanza ed esaurite le formalità preliminari, possono essere celebrati eventi e commemorate persone.

Art. 46 Ordine di trattazione degli argomenti

1. Il consiglio comunale, concluse le comunicazioni, celebrazioni o commemorazioni, procede all'esame degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, dando priorità alle proposte di deliberazione in considerazione della presenza dei dirigenti e/o funzionari. Alle interpellanze viene dedicata, di norma, l'ultima ora. L'ordine di trattazione degli argomenti viene stabilito dal presidente, sentito l'ufficio di presidenza, utilizzando, di norma, il criterio cronologico di iscrizione degli argomenti e tenendo conto della necessità, segnalata dal sindaco, di adozione urgente di determinati provvedimenti. L'ordine di trattazione stabilito dal presidente può essere modificato, nel corso della seduta, su richiesta anche di un solo consigliere, qualora nessuno dei componenti del consiglio si opponga. Nel caso di opposizione anche di un solo consigliere, decide il consiglio senza discussione.

Art. 47 Ordine e disciplina degli interventi

1. I consiglieri per intervenire nella discussione devono iscriversi a parlare. Gli interventi seguono l'ordine di iscrizione.
2. Il consigliere che intende intervenire rimettendosi ad un testo scritto, può chiedere che lo stesso venga integralmente inserito agli atti senza illustrazione.
3. Il presidente ha facoltà di togliere la parola all'oratore che, richiamato due volte ad attenersi all'argomento in discussione, seguiti a discostarsene.
4. Nessun intervento può essere interrotto né rinviato per la sua continuazione ad altra seduta.
5. Nessun consigliere può parlare più di una volta durante la discussione di uno stesso argomento, se non per la presentazione di ordini del giorno, mozioni, risoluzioni, questioni preliminari, pregiudiziali o sospensive, per fatto personale o per dichiarazione di voto.
6. Il presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i consiglieri che ne hanno fatto richiesta, dichiara chiusa la discussione. Dà quindi la parola al sindaco e/o all'assessore competente per la replica.
7. Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa per le dichiarazioni di voto ad ogni consigliere.
8. Sulle questioni preliminari, pregiudiziali, sospensive, sulle mozioni d'ordine e sugli emendamenti non si fa luogo a dichiarazioni di voto.

Art. 48
Durata degli interventi

1. Gli interventi dei consiglieri hanno luogo secondo i tempi di seguito specificati:
 - intervento sulle comunicazioni: 5 minuti;
 - presentazione e discussione di ordini del giorno: 8 minuti;
 - discussione generale di proposte di deliberazione: 10 minuti;
 - discussione relativa a statuto, regolamenti, bilancio di previsione, rendiconto della gestione, linee programmatiche, piano di governo del territorio: 20 minuti;
 - presentazione e discussione di ordini del giorno, già esaminati dalle commissioni consiliari: 3 minuti;
 - questione preliminare, pregiudiziale, sospensiva, mozione d'ordine: 5 minuti;
 - emendamenti: illustrazione 5 minuti, discussione 3 minuti;
 - dichiarazioni di voto: il primo intervento di ogni gruppo 5 minuti, gli interventi successivi 3 minuti;
 - fatto personale: 3 minuti;
 - interpellanze: presentazione 4 minuti, risposta assessore 6 minuti, replica 3 minuti;
 - trattazione dell'urgenza di ordini del giorno: 3 minuti;
 - rettifica verbali: 3 minuti.
2. Limiti di tempo diversi possono essere fissati dal presidente, con il parere unanime dei componenti presenti all'ufficio di presidenza, dandone avviso al consiglio all'inizio della seduta o prima che si proceda all'esame dell'argomento. Per gli ordini del giorno, le mozioni e le risoluzioni può essere previsto un solo intervento per ciascun gruppo consiliare.

Art. 49
Mozione d'ordine

1. La mozione d'ordine consiste in un richiamo verbale, da parte di uno o più consiglieri, affinché nella trattazione di un argomento sia rispettato l'oggetto dell'argomento stesso ovvero disposizioni di legge, di statuto o del presente regolamento, o in un rilievo sul modo e l'ordine di trattazione della questione dibattuta o su come si intende procedere alla votazione.
2. Il consiglio decide sulla mozione d'ordine secondo quanto stabilito per le questioni pregiudiziali, sospensive e preliminari.

Art. 50
Questione pregiudiziale, sospensiva e preliminare

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene avanzata una motivata richiesta che un argomento non sia discusso e venga, quindi, definitivamente ritirato dall'ordine del giorno.
2. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza o alla commissione consiliare competente per materia.
3. La questione preliminare si ha quando viene avanzata motivata richiesta che un argomento venga discusso prima, contestualmente o dopo un altro.
4. In caso di concorso di più questioni pregiudiziali, sospensive o preliminari, le stesse vengono discusse congiuntamente. Le questioni pregiudiziali, sospensive e preliminari devono essere poste prima che sia dichiarata chiusa la discussione.
5. Sulle relative proposte può parlare, oltre al proponente - o ad uno di essi, nel caso che la proposta sia stata presentata da più consiglieri - un consigliere a favore e due contro. Il consiglio decide su ogni singola questione a maggioranza dei presenti, con votazione palese.

6. I presentatori possono in ogni momento ritirare dall'ordine del giorno del consiglio qualunque argomento iscritto. In tal caso, il presidente ne sospende la discussione e ne dispone la cancellazione dall'ordine del giorno.

Art. 51 Fatto personale

1. Costituisce fatto personale l'essere attaccato per la propria condotta o sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse, nonché ogniqualvolta siano effettuate dichiarazioni lesive dell'onore e della reputazione di ciascun consigliere o assessore.
2. Il consigliere o l'assessore che domanda la parola per fatto personale deve precisarne i motivi; il presidente decide se il fatto sussiste o meno. Se il consigliere o l'assessore insiste anche dopo la pronuncia negativa del presidente, decide il consiglio, senza discussione, con votazione palese.
3. L'intervento per fatto personale non può ripetersi per più di una volta nell'ambito dello stesso argomento e nei confronti del medesimo soggetto.

Art. 52 Votazioni

1. Le votazioni hanno luogo con sistema elettronico o a scrutinio segreto. Nel caso di malfunzionamento del sistema elettronico, la votazione ha luogo per appello nominale.
2. Con il voto il consigliere dichiara unicamente di approvare, di non approvare o di astenersi sull'argomento posto in votazione. I consiglieri che dichiarano di non partecipare alla votazione o che non intendono votare devono togliere il proprio badge, fermo restando quanto previsto dal comma 3.
3. Quando i consiglieri comunali sono tenuti per legge o per statuto ad astenersi dall'esprimere il proprio voto, essi devono allontanarsi dall'aula.
4. Con riferimento ai sistemi di votazione di cui al primo comma, il consigliere non può modificare il proprio voto rispettivamente dopo la chiusura della votazione o l'introduzione della scheda nell'urna.
5. In caso di votazione a scrutinio segreto o quando se ne presenti la necessità, il presidente sorteggia tre consiglieri incaricandoli delle funzioni di scrutatore.

Art. 53 Votazione a scrutinio segreto

1. Le votazioni riguardanti la nomina o la designazione di persone avvengono a scrutinio segreto, mediante schede o con altro sistema tecnicamente idoneo.
2. Nelle votazioni a scrutinio segreto concernenti nomine di rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni, in mancanza di specifica normativa, sono proclamati eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti.
3. Qualora in tali organismi debba essere rappresentata la minoranza e nella votazione non venga eletto alcun rappresentante della stessa, verranno nominati, in sostituzione degli ultimi eletti della maggioranza, i rappresentanti della minoranza che avranno ottenuto il maggior numero di voti.

Art. 54
Votazione per parti separate

1. Quando il testo da votare è distinto in più parti aventi ciascuna una propria completezza ed autonomia dispositiva, la votazione può eseguirsi per parti separate, su richiesta anche di un solo consigliere.
2. La richiesta deve pervenire al presidente prima della conclusione delle dichiarazioni di voto.
3. In caso di opposizione, anche di un solo consigliere, decide il consiglio senza discussione.
4. La votazione per parti separate si conclude comunque con la votazione del documento nel suo complesso, con esclusione delle parti non approvate.

Art. 55
Proclamazione del risultato

1. Compiuta la votazione, il presidente ne proclama il risultato.
2. In caso di votazione a scrutinio segreto viene indicato il numero delle preferenze o dei voti ottenuti da ciascun nominativo, inclusi i non eletti.
3. Nel caso in cui una votazione consegua un risultato uguale nei voti favorevoli e contrari si ha una votazione infruttuosa.
4. Il provvedimento che ha ottenuto una votazione infruttuosa può essere posto in votazione nella stessa seduta solo in presenza di contingenti e urgenti necessità di addivenire ad un provvedimento deliberativo.

Art. 56
Presentazione e trattazione degli emendamenti e loro ammissibilità

1. Gli emendamenti devono essere presentati per iscritto alla presidenza del consiglio prima che sia dichiarata chiusa la discussione. Per argomenti di particolare complessità, sentiti i capigruppo, il presidente può, nell'avviso di convocazione, stabilire un termine diverso per la presentazione degli emendamenti.
2. Il presidente ha facoltà di dichiarare inammissibili gli emendamenti estranei all'oggetto della discussione, nonché gli emendamenti emulativi e/o seriali.
3. Non sono ammessi emendamenti all'intero testo in discussione, ma solo su parti di esso tali da non stravolgerne il significato.
4. In caso di controversia, decide il consiglio senza discussione.
5. L'esame di ogni emendamento ha inizio con la sua illustrazione da parte di uno dei presentatori. Dopo un eventuale intervento del sindaco e/o degli assessori competenti, ciascun consigliere può intervenire per una sola volta nella discussione, al termine della quale si procede alla votazione, senza dichiarazioni di voto.
6. In deroga a quanto previsto dal comma 5, nel caso di proposte di emendamenti già esaminate in commissione, le stesse sono illustrate in consiglio comunale dal proponente. Durante la discussione può intervenire un solo consigliere per gruppo.

Art. 57
Emendamenti

1. Gli emendamenti sui singoli ordini del giorno e sulle proposte di deliberazione o su singole parti di esse sono votati prima del testo al quale gli emendamenti stessi si riferiscono.
2. La votazione si svolge secondo il seguente ordine:
 - emendamenti soppressivi;
 - emendamenti modificativi;
 - emendamenti aggiuntivi.
3. Il proponente l'emendamento ha la facoltà, prima della votazione, di ritirare o modificare l'emendamento proposto.
4. Gli emendamenti non possono essere votati per parti separate.
5. Gli emendamenti approvati vengono conclusivamente votati nel testo definitivo dell'atto a cui si riferiscono senza ulteriore discussione.

CAPO VI
INTERPELLANZE - ORDINI DEL GIORNO - DELIBERAZIONI

Art. 58
Interpellanze

1. L'interpellanza consiste nella domanda rivolta al sindaco per avere informazioni circa la sussistenza o la verità di un fatto determinato o relativo a deliberazioni o atti adottati dall'amministrazione, oppure per conoscere i motivi o gli intendimenti della condotta dell'amministrazione in particolari circostanze o su determinati problemi.

Art. 59
Presentazione e risposta alle interpellanze

1. Le interpellanze sono presentate per iscritto al presidente che provvede, senza indugio, all'inoltro delle stesse al sindaco o all'assessore competente per materia. L'interpellante deve dichiarare se richiede risposta orale o risposta scritta. In questo ultimo caso od in mancanza di tale precisazione, la risposta sarà data per iscritto entro 30 giorni dalla presentazione.
2. Le interpellanze con risposta orale sono iscritte all'ordine del giorno per la loro discussione entro il primo consiglio utile. Alle stesse deve essere data risposta entro le tre sedute successive di consiglio.

Art. 60
Interpellanze urgenti in aula

1. Il consigliere può presentare, con domanda scritta da inoltrare al presidente, non oltre la prima ora della seduta, interpellanze urgenti. Le condizioni di urgenza sono tali quando la non immediata trattazione dell'argomento da parte del consiglio comunale ne vanificherebbe l'intervento per il sopravvenire dei fatti e l'adozione degli atti rispetto ai quali tale trattazione in consiglio comunale è richiesta.
2. Il sindaco e gli assessori, se non sono in grado di rispondere immediatamente, debbono dare una risposta nella seduta immediatamente successiva.

Art. 61
Svolgimento delle interpellanze

1. L'interpellante può illustrare la propria interpellanza o rimettersi al testo.
2. Dopo la risposta del sindaco o dell'assessore competente, l'interpellante può intervenire per dichiararsi o meno soddisfatto.
3. Le interpellanze che riguardano il medesimo argomento o argomenti connessi sono trattate congiuntamente.

Art. 62
Ordini del giorno

1. L'ordine del giorno consiste in una proposta, sottoposta alla decisione del consiglio comunale, riferita alla promozione di iniziative e di interventi o all'assunzione di impegni su materie e questioni riguardanti la comunità locale amministrata o su argomenti che, seppur rientranti nelle proprie competenze, investono questioni di carattere sovracomunale o una manifestazione di giudizio con la quale il consiglio comunale esprime il proprio apprezzamento o dissenso su specifiche questioni sottoposte alla sua decisione.
2. Gli ordini del giorno non possono concludersi in provvedimenti per la cui adozione siano prescritti i pareri previsti dalla legge.
3. L'approvazione di ordini del giorno impegna gli organi di governo del comune ad attuare, nell'ambito delle rispettive competenze, le decisioni assunte dal consiglio comunale.

Art. 63
Presentazione e svolgimento degli ordini del giorno

1. L'ordine del giorno è presentato al presidente ed è iscritto all'ordine dei lavori del consiglio comunale entro il primo consiglio utile.
2. Su richiesta di uno o più proponenti il presidente può disporre che l'ordine del giorno sia assegnato all'esame preventivo della commissione competente, fissandone il relativo termine.
3. L'ordine del giorno, presentato nel corso della discussione di un determinato argomento ed allo stesso connesso e pertinente può essere contestualmente discusso ed è votato successivamente alla votazione dell'argomento principale.
4. La trattazione urgente di argomenti non iscritti all'ordine del giorno può essere proposta con domanda scritta da presentarsi al presidente non oltre la prima ora della seduta. Le condizioni di urgenza sono tali quando la non immediata trattazione dell'argomento da parte del consiglio comunale ne vanificherebbe l'intervento per il sopravvenire dei fatti e l'adozione degli atti rispetto ai quali tale trattazione in consiglio comunale è richiesta. Sulla domanda, in caso di dissenso o contestazione da parte anche di un solo consigliere, viene richiesto al proponente di illustrare i motivi dell'urgenza. Sull'urgenza decide il consiglio e su di essa possono intervenire, oltre al proponente, un oratore a favore e due contro.
5. Il consigliere, proponente l'ordine del giorno, può avvalersi di supporti informatici per la presentazione al consiglio. La proiezione, che avverrà a cura del proponente, deve essere comunicata al presidente del consiglio comunale, prima dell'inizio della seduta consiliare.
6. Nel caso in cui venga negata la trattazione urgente, l'ordine del giorno viene iscritto dal presidente entro il primo consiglio utile, all'ordine dei lavori ordinari del consiglio comunale.
7. La trattazione di ordini del giorno, iscritti ai lavori del consiglio e non discussi deve essere nuovamente richiesta alla riapertura dei lavori dopo la chiusura del periodo feriale, estivo e invernale.

Art. 64
Votazione degli ordini del giorno

1. Più ordini del giorno concernenti il medesimo oggetto o che sono in rapporto di connessione e pertinenza tra di loro, possono essere discussi contestualmente. Gli stessi sono posti in votazione separatamente e secondo l'ordine di presentazione.

Art. 65
Assegnazione degli ordini del giorno alle commissioni consiliari

1. Il presidente decide, con il preventivo parere favorevole dei presentatori, di assegnare alle commissioni consiliari la discussione di ordini del giorno presentati dai consiglieri comunali, indicando un termine per la trattazione.
2. Decorso il termine assegnato, il presidente della commissione illustra al consiglio l'argomento per la votazione. Nella relativa discussione può intervenire un solo consigliere per gruppo.

Art. 66
Deliberazioni

1. L'atto deliberativo adottato dal consiglio comunale deve contenere tutti gli elementi essenziali affinché sia valido.
2. Le deliberazioni di natura provvedimentoale devono essere motivate.
3. Su ogni proposta di deliberazione, che non sia mero atto di indirizzo, deve essere richiesto ed espresso il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica dal responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, dal responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile. I pareri debbono essere inseriti nella deliberazione.
4. Su ogni proposta di deliberazione, che non sia mero atto di indirizzo, deve essere altresì richiesto ed espresso il parere del segretario generale sotto il profilo di legittimità.
5. In caso d'urgenza le deliberazioni del consiglio comunale possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso della maggioranza dei consiglieri assegnati al comune.

Art. 67
Proposte di deliberazione di iniziativa consiliare

1. I consiglieri hanno facoltà di presentare proposte di deliberazione nelle materie di competenza del consiglio comunale.
2. La proposta, motivata e formulata per iscritto, è inviata al presidente il quale la trasmette al segretario comunale e al dirigente e/o funzionario competente per l'istruttoria prevista dalla legge, informando il sindaco. Il segretario esprime parere anche sulla competenza del consiglio a trattare l'argomento. La proposta di deliberazione, completata dall'istruttoria amministrativa, viene dal presidente trasmessa alla commissione permanente competente per materia, che esprime sulla stessa il proprio parere. Concluso il procedimento di cui sopra, il presidente iscrive, senza indugio, la proposta all'ordine del giorno del consiglio comunale indicando, con l'oggetto, anche i consiglieri proponenti.
3. Per la discussione e votazione di tali proposte di deliberazione si applicano le disposizioni previste per le altre deliberazioni del consiglio.

CAPO VII
PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE
IL VERBALE

Art. 68

La partecipazione del segretario all'adunanza

1. Il segretario comunale partecipa alle adunanze del consiglio ed esercita le funzioni previste dalla legge e dallo statuto. Interviene, se necessario e previa autorizzazione del presidente, per fornire informazioni e chiarimenti ai consiglieri con lo scopo di facilitare l'esame dell'argomento in discussione sotto il profilo giuridico-amministrativo.
2. Il segretario interviene obbligatoriamente, chiedendo la parola al presidente, per esprimere parere di legittimità quando il consiglio intenda deliberare in modo difforme dalla proposta sulla quale egli ha espresso il parere di competenza in sede istruttoria.

Art. 69

Il verbale delle adunanze, redazione e firma

1. Il verbale delle adunanze è l'atto pubblico che documenta la volontà espressa, attraverso le deliberazioni adottate, dal consiglio comunale.
2. Alla sua redazione provvede il segretario comunale, coadiuvato dal funzionario assegnato all'unità organizzativa.
3. Il verbale riporta la trascrizione automatica degli interventi svolti durante la discussione e ricavati da registrazione da conservarsi fino alla sua approvazione, nonché il testo integrale della parte dispositiva della deliberazione, il numero ed il nome dei consiglieri favorevoli, contrari ed astenuti su ogni proposta.
4. Ove ciò non sia possibile, il verbale può anche essere redatto in forma sintetica riportando i presenti alla seduta, l'oggetto posto in discussione, i risultati della votazione.
5. Il verbale delle adunanze è firmato dal presidente dell'adunanza, dal segretario comunale e dal funzionario che ne ha curato la redazione.

Art. 70

Verbale: deposito, rettifiche, approvazione

1. Il verbale viene iscritto all'ordine del giorno dell'adunanza in cui sarà sottoposto a presa d'atto.
2. All'inizio della riunione il presidente chiede al consiglio se vi siano osservazioni. Se nessuno si pronuncia, il verbale si intende approvato all'unanimità.
3. Nel caso in cui vengano avanzate eventuali proposte di rettifica, il presidente interpella il consiglio per conoscere se vi siano opposizioni alla rettifica proposta. Se vengono manifestate contrarietà possono parlare un consigliere a favore ed uno contro la proposta. Dopo tali interventi il presidente pone in votazione la proposta di rettifica.
4. Delle proposte di rettifica approvate si prende atto nel verbale dell'adunanza in corso e della modifica si fa richiamo nel verbale dell'adunanza cui si riferisce la rettifica.
5. I verbali delle sedute del consiglio comunale sono conservati su supporto informatico e resi disponibili online.

INDICE

PARTE I ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I	DISPOSIZIONI GENERALI	
Art. 1 -	Norme di funzionamento	pag. 2
Art. 2 -	Durata in carica del consiglio comunale	pag. 2
Art. 3 -	La sede delle adunanze	pag. 2
Art. 4 -	Le modalità di partecipazione alle adunanze	pag. 3
CAPO II	AUTONOMIA ORGANIZZATIVA E FUNZIONALE DEL CONSIGLIO COMUNALE	
Art. 5 -	Principi generali	pag. 3
Art. 6 -	Risorse finanziarie	pag. 4
CAPO III	IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO	
Art. 7 -	Presidenza delle adunanze	pag. 4
Art. 8 -	Prima adunanza	pag. 4
Art. 9 -	Compiti e poteri del presidente	pag. 5
Art. 10 -	Ruolo di rappresentanza del presidente	pag. 5
Art. 11 -	Ufficio di presidenza	pag. 6
CAPO IV	I CONSIGLIERI COMUNALI	
Art. 12 -	Funzioni	pag. 6
Art. 13 -	Diritto di informazione e di accesso agli atti amministrativi	pag. 7
Art. 14 -	Diritto al rilascio di atti e documenti	pag. 7
Art. 15 -	Decadenza per assenze	pag. 8
CAPO V	I GRUPPI CONSILIARI	
Art. 16 -	Costituzione	pag. 8
CAPO VI	LE COMMISSIONI CONSILIARI	
Art. 17 -	Materia di competenza delle commissioni permanenti e assegnazione	pag. 9
Art. 18 -	Composizione	pag. 9
Art. 19 -	Disponibilità dei voti	pag. 10
Art. 20 -	Sostituzioni	pag. 10
Art. 21 -	Presidenza e convocazione delle commissioni	pag. 10
Art. 22 -	Funzionamento delle commissioni	pag. 11
Art. 23 -	Validità delle sedute	pag. 11
Art. 24 -	Funzioni delle commissioni in generale	pag. 12
Art. 25 -	Le funzioni consultive	pag. 12
Art. 26 -	Le funzioni propositive	pag. 12
Art. 27 -	Le funzioni istruttorie e redigenti	pag. 12
Art. 28 -	Commissioni speciali e d'indagine	pag. 13
Art. 29 -	La commissione speciale permanente di controllo e garanzia	pag. 13
Art. 30 -	Funzionamento della commissione di controllo e garanzia	pag. 14
Art. 31 -	Norma di rinvio	pag. 14

PARTE II FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I CONVOCAZIONE

Art. 32 -	Competenza	pag. 15
Art. 33 -	Avviso di convocazione	pag. 15
Art. 34 -	Ordine del giorno	pag. 15
Art. 35 -	Avviso di convocazione	pag. 16
Art. 36 -	Ordine del giorno - pubblicazione e diffusione	pag. 16

CAPO II ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE

Art. 37 -	Adunanze di prima convocazione	pag. 17
Art. 38 -	Adunanze di seconda convocazione	pag. 17

CAPO III PUBBLICITÀ DELLE ADUNANZE

Art. 39 -	Adunanze pubbliche	pag. 18
Art. 40 -	Adunanze in forma non pubblica	pag. 18
Art. 41 -	Adunanze aperte	pag. 18

CAPO IV DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

Art. 42 -	Comportamento dei consiglieri comunali e degli assessori	pag. 19
Art. 43 -	Disciplina degli interventi	pag. 19
Art. 44 -	Comportamento del pubblico	pag. 20

CAPO V ORDINE DEI LAVORI

Art. 45 -	Comunicazioni, celebrazioni, commemorazioni	pag. 21
Art. 46 -	Ordine di trattazione degli argomenti	pag. 21
Art. 47 -	Ordine e disciplina degli interventi	pag. 21
Art. 48 -	Durata degli interventi	pag. 22
Art. 49 -	Mozione d'ordine	pag. 22
Art. 50 -	Questione pregiudiziale, sospensiva e preliminare	pag. 22
Art. 51 -	Fatto personale	pag. 23
Art. 52 -	Votazioni	pag. 23
Art. 53 -	Votazione a scrutinio segreto	pag. 23
Art. 54 -	Votazione per parti separate	pag. 24
Art. 55 -	Proclamazione del risultato	pag. 24
Art. 56 -	Presentazione e trattazione degli emendamenti e loro ammissibilità	pag. 24
Art. 57 -	Emendamenti	pag. 25

CAPO VI INTERROGAZIONI - ORDINI DEL GIORNO - DELIBERAZIONI

Art. 58 -	Interpellanze	pag. 25
Art. 59 -	Presentazione e risposta alle interpellanze	pag. 25
Art. 60 -	Interpellanze urgenti in aula	pag. 25
Art. 61 -	Svolgimento delle interpellanze	pag. 26
Art. 62 -	Ordini del giorno	pag. 26
Art. 63 -	Presentazione e svolgimento di ordini del giorno	pag. 26
Art. 64 -	Votazione degli ordini del giorno	pag. 27
Art. 65 -	Assegnazione degli ordini del giorno alle commissioni consiliari	pag. 27
Art. 66 -	Deliberazioni	pag. 27
Art. 67 -	Proposte di deliberazione di iniziativa consiliare	pag. 27

CAPO VII PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE - IL VERBALE

Art. 68 -	La partecipazione del segretario all'adunanza	pag. 28
Art. 69 -	Il verbale delle adunanze, redazione e firma	pag. 28
Art. 70 -	Verbale: deposito, rettifiche, approvazione	pag. 28